

Comitato Indipendente di Esperti per la Definizione Legale di Ecocidio

COMMENTARIO E TESTO CENTRALE Giugno 2021

I. Introduzione

È ampiamente riconosciuto che l'umanità si trovi ad un bivio. L'evidenza scientifica porta alla conclusione che l'emissione di gas serra e la distruzione degli ecosistemi ai ritmi attuali avrà conseguenze catastrofiche per il nostro ambiente comune. Insieme alle iniziative politiche, diplomatiche ed economiche, il diritto internazionale ha un ruolo da svolgere nel trasformare il nostro rapporto con il mondo naturale, spostando quel rapporto da uno di danno ad uno di armonia.

Nonostante i progressi significativi, le inadeguatezze dell'attuale governance ambientale globale sono ampiamente riconosciute.¹ Le leggi nazionali e internazionali sono in vigore per contribuire alla protezione dei sistemi naturali da cui dipende il nostro benessere, ma è evidente quanto tali leggi siano inadeguate ed è necessario fare di più.

È in questo contesto che alla fine del 2020 la Stop Ecocide Foundation ha convocato un Comitato Indipendente di Esperti per la Definizione Legale di Ecocidio ('Comitato'). Comprende dodici avvocati provenienti da tutto il mondo, con un equilibrio di background ed esperienza in diritto penale, ambientale e climatico. Hanno lavorato insieme per sei mesi, incaricati di preparare una definizione operativa ed efficace del reato di "ecocidio". Il gruppo è stato assistito da esperti esterni e da una consultazione pubblica che ha riunito centinaia di voci da prospettive legali, economiche, politiche, giovanili, religiose ed indigene da tutto il mondo.

Tra gennaio e giugno 2021 il Comitato si è riunito per cinque sessioni da remoto. Ai sottogruppi del Comitato sono stati assegnati compiti specifici di ricerca e redazione. A giugno 2021 è stato raggiunto un consenso su un testo fondamentale per una definizione di ecocidio come crimine internazionale.

E' speranza del Comitato che la definizione proposta possa servire come base per l'esame di un emendamento allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (CPI). Lo Statuto affronta i

¹ Vedi Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite su 'Lacune nel diritto ambientale internazionale e strumenti relativi all'ambiente: verso un patto globale per l'ambiente', 30 novembre 2018, UN Doc A/73/419.

reati ritenuti di interesse e rilevanza internazionale, ed è giunto il momento di estendere le tutele per i danni ambientali gravi, già riconosciuti come questione di interesse internazionale.²

L'inclusione dell'ecicidio nello Statuto di Roma aggiungerebbe un nuovo crimine al diritto penale internazionale. Sarebbe il primo ad essere adottato dal 1945. Si baserebbe sul crimine già esistente di grave danno all'ambiente durante i conflitti armati, riflettendo al tempo stesso il fatto che oggi i danni più gravi all'ambiente avvengono in tempi di pace. Tale fattispecie al momento si trova al di fuori della giurisdizione della CPI. Questa definizione di ecicidio offre agli Stati Membri dello Statuto di Roma l'opportunità di affrontare le sfide presenti.

Procedere all'approvazione di un crimine di ecicidio potrebbe contribuire ad un cambio di coscienza, a sostegno di una nuova direzione, una che rafforzi la protezione dell'ambiente e supporti un quadro giuridico più collaborativo ed efficace per il nostro futuro comune in un mondo condiviso. Offre uno strumento giuridico nuovo e pratico.

Tale lavoro è stato ispirato da sforzi precedenti, nel 1945, finalizzati a redigere definizioni di nuovi crimini internazionali, inclusi il genocidio ed i crimini contro l'umanità. L'ecicidio prende spunto da entrambi i termini, nella forma e nella sostanza. Considerato insieme a questi due crimini, ed assieme ai crimini di guerra ed al crimine di aggressione, speriamo che l'ecicidio possa prendere il suo posto come quinto crimine internazionale.

Lo sforzo che ci ha visti impegnati è dedicato al contributo ed alla memoria di due giuristi straordinari: l'avvocata britannica Polly Higgins (1968-2019), la cui battaglia pionieristica ha reso possibile questa iniziativa; e l'australiano James Crawford (1948-2021), il cui lavoro come studioso, avvocato e giudice alla Corte Internazionale di Giustizia ha contribuito a rendere la protezione dell'ambiente una parte centrale del diritto internazionale moderno.

Il Comitato

Presidenti:

Philippe Sands Avvocato della Corona

Professor, University College London/Penalista, Matrix Law (GB/Francia/Mauritius)

Dior Fall Sow

Giurista ed ex procuratore ONU (Senegal)

² Vedi in particolare le disposizioni normative in materia della Convenzione sulla Diversità Biologica e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 1992; più in generale, Birnie, Boyle e Redgwell, *International Law and the Environment* (OUP, 3a edizione, 2009); Sands and Peel, *Principles of International Environmental Law* (CUP, 4a edizione, 2018).

VICEPRESIDENTI:

Kate Mackintosh

Direttrice Esecutiva, Promise Institute for Human Rights, UCLA School of Law (USA/GB)
Richard J Rogers

Partner, Global Diligence; Direttore Esecutivo, Climate Counsel (GB)

PANELISTS:

Valérie Cabanes

Giurista internazionale ed esperta di diritti umani (Francia)

Pablo Fajardo

Avvocato ambientalista (Ecuador)

Syeda Rizwana Hasan

Capo esecutivo, Bangladesh Environmental Lawyers Association (Bangladesh)

Charles C Jalloh

Professore, Florida International University / Commissione di Diritto Internazionale dell'ONU
(Sierra Leone)

Tuiloma Neroni Slade

Ex giudice della Corte Penale Internazionale (Samoa)

Christina Voigt

Professore, Università di Oslo (Norvegia)

Alex Whiting

Ex coordinatore dei processi della Corte Penale Internazionale / Professore, Harvard Law School
(USA)

COORDINATRICE:

Jojo Mehta

Presidente, Stop Ecocide Foundation

Il Comitato vorrebbe ringraziare Florence Iveson e Julio Prieto per la loro inestimabile assistenza.

II. Emendamenti Proposti allo Statuto di Roma

Al fine di aggiungere l'ecicidio come nuovo crimine allo Statuto di Roma, il Comitato raccomanda i seguenti emendamenti. Si nota inoltre che potrebbero essere richiesti emendamenti correlati ad altre norme dello Statuto di Roma, come l'Articolo 9, ed alle Regole di Procedura e di Prova, ed agli Elementi dei Crimini.

A. Aggiunto di un paragrafo 2 bis al preambolo

Preoccupati del fatto che l'ambiente sia quotidianamente minacciato da seria distruzione e deterioramento, mettendo gravemente in pericolo i sistemi naturali ed umani nel mondo

B. Aggiunta dell'articolo 5 (1) (e) - Il crimine di ecicidio

C. Aggiunta dell'articolo 8 *ter*

Article 8 *ter*
Ecocide

1. Ai sensi di questo Statuto, "ecicidio" significa atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti.
2. Ai sensi del paragrafo 1:
 - a. "Arbitrari" significa con irresponsabile mancanza di riguardo per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;
 - b. "Grave" significa un danno che implica cambiamenti avversi molto significativi, distruzione o deterioramento di qualsiasi componente dell'ambiente, incluse le gravi ripercussioni sulla vita umana, o sulle risorse naturali, culturali o economiche.
 - c. "Diffuso" significa un danno che si estende oltre una limitata area geografica, valica i confini nazionali, o è patito da un intero ecosistema o specie, o da un gran numero di esseri umani.
 - d. "Duraturo" significa un danno che è irreversibile o che non può essere sanato in maniera naturale in un periodo di tempo ragionevole; e. "Ambiente" significa la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera ed atmosfera, così come il cosmo.

III. Commentario

Concentrandosi sullo sviluppo del proprio lavoro, il Comitato ha inteso prendere spunto il più possibile da precedenti esistenti ed autorità nel campo del diritto internazionale pattizio e consuetudinario, così come dalla pratica di corti e tribunali internazionali. Particolare attenzione è stata data alla pratica del diritto penale internazionale ed agli orientamenti presenti nello Statuto di Roma. La base sottostante agli emendamenti raccomandati viene discussa qui sotto.

A. Un nuovo comma preambolare

Il Comitato raccomanda un nuovo comma preambolare nello Statuto di Roma per introdurre il riguardo per il danno ambientale ed il suo legame con i sistemi naturali ed umani. Il testo raccomandato offre un contesto normativo per il nuovo reato di ecocidio. La formulazione "l'ambiente è quotidianamente minacciato" si basa sulla frase usata dalla Corte Internazionale di Giustizia nel suo Parere Consultivo sulla Legalità della Minaccia o dell'Uso di Armi Nucleari, datato 8 luglio 1996. La Corte ha qui riconosciuto che "l'ambiente è minacciato quotidianamente" e ha affermato che "l'ambiente non è un'astrazione, ma rappresenta lo spazio vitale, la qualità della vita e la salute stessa degli esseri umani, comprese le generazioni non ancora nate" e ha inoltre confermato che "l'obbligo generale degli Stati" di garantire la protezione dell'ambiente sia parte del corpus di legge internazionale.

Si propone un nuovo paragrafo preambolare per evitare la necessità di emendare i rapporti esistenti. Il Comitato raccomanda che questo nuovo comma sia inserito dopo l'attuale comma preambolare 2, come nuovo comma preambolare 2 bis.

B. Emendamento dell'articolo 5 (Reati di competenza della Corte)

Il Comitato raccomanda un emendamento per aggiungere il sottoparagrafo (e) all'attuale articolo 5, comma 1, dello Statuto di Roma per riflettere l'inclusione del nuovo reato di ecocidio.³ La parola ecocidio unisce il greco '*oikos*', che significa abitazione/casa (inteso come habitat/ambiente), con [il latino] '*cide*', che significa uccidere. Ciò si ispira all'approccio adottato dal giurista polacco Rafael Lemkin, che ha coniato il termine "genocidio" nel novembre 1944.

C. Aggiunta dell'articolo 8 ter, (la definizione centrale di Ecocidio)

Il Comitato raccomanda l'adozione di un nuovo reato di ecocidio come articolo 8 ter dello Statuto di Roma.

La struttura della definizione proposta è tratta dall'articolo 7 dello Statuto di Roma, Crimini contro l'Umanità: il primo comma enuncia il reato, il secondo ne definisce alcuni elementi cardine.

Alcuni aspetti della definizione proposta sono tratti dall'esistente disposizione dello Statuto di Roma in materia di danno all'ambiente naturale: Articolo 8(2)(b)(iv).⁴

Questi includono:

1. (i) uso dei termini "diffuso", "a lungo termine" e "grave" per descrivere il danno vietato;

³ Il termine "ecocidio" sembra essere stato usato per la prima volta nel 1970 da Arthur Galston, un biologo americano, alla Conferenza sulla Guerra e la Responsabilità Nazionale a Washington DC. Nel 1972, Olof Palme, primo ministro svedese, fece riferimento all'"ecocidio" nel suo discorso di apertura alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano a Stoccolma. Nel 1973, Richard A. Falk ha redatto una proposta di Convenzione sull'Ecocidio, riconoscendo "che l'uomo ha consciamente e inconsciamente inflitto danni irreparabili all'ambiente in tempi di guerra e pace". Nel 1985, il relatore speciale delle Nazioni Unite Benjamin Whitaker ha supportato l'inclusione dell'"ecocidio" nella definizione di 'genocidio', descrivendolo come 'alterazioni dannose, spesso irreparabili, all'ambiente... sia deliberatamente che con negligenza criminale.'

⁴ Questa proibizione, che si applica esclusivamente ai conflitti armati internazionali, è tratta dagli Articoli 35 e 55 del Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.

2. (ii) un test di proporzionalità (“manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti”); e

(iii) l'utilizzo del reato di pericolo, piuttosto che richiedere un requisito di materializzazione del danno.

Il nuovo reato qui proposto trae i suoi elementi essenziali da un linguaggio già utilizzato, essendo stato incluso negli esistenti accordi di diritto internazionale. Tuttavia, come proposto, l'ambito di applicazione del nuovo reato di ecocidio svilupperebbe il diritto esistente estendendo la tutela dell'ambiente da parte del diritto penale internazionale al di là dei conflitti armati ed in tempi di pace (si potrebbe dire che l'esercizio fa seguito a sviluppi del 1945, quando alcune proibizioni come i crimini di guerra furono estese a quelle che sarebbero diventate proibizioni di genocidio e crimini contro l'umanità in tempi qualsiasi).

1. Soglie:

La definizione proposta crea due soglie di punibilità per le condotte:

In primo luogo, deve esistere una sostanziale probabilità che la condotta (che include un atto o un'omissione) possa causare

Un danno all'ambiente **grave e diffuso o duraturo**.

Il Comitato riconosce che questa soglia può, in se stessa, risultare eccessivamente ampia. Esistono attività legali, socialmente vantaggiose e gestite in modo responsabile per ridurre al minimo l'impatto che esse causano (o potrebbero causare) in termini di danno all'ambiente grave e diffuso o duraturo. Pertanto, il Comitato ritiene necessario inserire una seconda soglia.

La seconda soglia richiede la prova che gli atti siano illegali o arbitrari. Questa soglia aggiuntiva si basa su principi del diritto ambientale, che bilanciano i benefici sociali ed economici con i danni ambientali attraverso il concetto di sviluppo sostenibile.

Con queste due soglie, l'accusa dovrebbe dimostrare una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo attraverso atti o omissioni che siano illegali o arbitrari.

2. Definizione dei termini:

a. 'Grave e diffuso o duraturo'

Questi termini compaiono nei due articoli del Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (“AP I”) del 1977 che riguardano la protezione dell'ambiente;⁵ nell'articolo 8(2)(b)(iv) dello Statuto di Roma; nella Convenzione sulla Proibizione dell'Uso Militare o di qualsiasi altro Uso Ostile di Tecniche di Modificazione Ambientale (“ENMOD”) del 1976;⁶ e nella bozza del 1991 della Commissione di Diritto Internazionale di un crimine internazionale di danno intenzionale e grave all'ambiente.⁷ Mentre ENMOD utilizza il disgiuntivo (“diffuso, duraturo o grave”), l'AP I e lo Statuto di Roma utilizzano la formulazione cumulativa “diffuso, a lungo termine e grave” danno all'ambiente.

⁵ L'articolo 35(3) e 55(1) vietano l'uso di “metodi o mezzi di guerra che sono destinati, o si può presumere che causino un danno diffuso, duraturo e grave all'ambiente naturale”. Vedi nota 4.

⁶ ENMOD utilizza il termine “di lunga durata” (Articolo I) piuttosto che “duraturo”.

⁷ Bozza del Codice dei Crimini Contro la Pace e la Sicurezza dell'Umanità 1991, Articolo 26 – Danno Intenzionale e Grave all'Ambiente: ‘Un individuo che intenzionalmente provoca o ordina di causare un danno diffuso, duraturo e grave all'ambiente naturale deve, su condanna, essere condannato’.

Il Comitato propone un compromesso tra queste due opzioni. Il test ENMOD disgiuntivo è considerato troppo permissivo, perché i tipi di danno ambientale che potrebbero rientrare nella definizione di ecocidio dovrebbero essere sempre “gravi”: se il danno non è grave non dovrebbe essere classificato come ecocidio. Al contrario, il test cumulativo è eccessivamente elevato e probabilmente escluderebbe alcuni atti le cui conseguenze previste sono gravi e durature, ma non necessariamente diffuse; o sono gravi e diffuse, ma non necessariamente durature.

i. ‘Grave’

“Grave” indica un danno che comporta cambiamenti avversi molto significativi, distruzione o deterioramento di qualsiasi componente dell'ambiente, incluse le gravi ripercussioni sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche.

Il termine “grave” nella Convenzione sulla Proibizione dell'Uso Militare o di qualsiasi altro Uso Ostile di Tecniche di Modificazione Ambientale (ENMOD) è stato interpretato dalla Commissione per il Disarmo nel senso di “distruzione o danno grave o significativo alla vita umana, alle risorse naturali ed economiche o ad altri beni”. I manuali militari di diversi paesi adottano la stessa definizione di “grave” in relazione ai danni ambientali. Il Comitato ritiene che questa sia una soglia di danno sia sufficiente ai fini della configurabilità del reato di ecocidio. Il Comitato ha sostituito ‘altri beni’ con ‘risorse culturali’, per rendere esplicito il valore culturale degli elementi dell'ambiente, in particolare per le popolazioni indigene.

Il riferimento a ‘**qualsiasi componente dell'ambiente**’ intende chiarire che è sufficiente compromettere qualsiasi elemento compreso nella definizione di ambiente, ovvero “la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera ed atmosfera, così come lo spazio”.

ii. Diffuso

Per “diffuso” si intende un danno che si estende oltre un'area geografica limitata, valica i confini nazionali o è patito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani.

Nel contesto della ENMOD, la Commissione per il Disarmo ha interpretato ‘diffuso’ come un danno che comprende un'area della scala di diverse centinaia di chilometri quadrati. Allo stesso modo, i lavori preparatori dell'AP I si concentra solo sulla scala geografica, definendo ‘diffuso’ in relazione a migliaia di chilometri quadrati. Il Comitato è del parere che entrambe le interpretazioni fissino una soglia che rischia di essere troppo restrittiva, in quanto escluderebbero atti di danno ambientale particolarmente eclatanti che, ad esempio, danneggiano migliaia di persone in una singola città o centro abitato. Inoltre, il requisito di un'area geografica precisa è inappropriato quando si tratti di danni ad equilibri climatici, che non hanno aree di impatto definibili. Il Comitato propone invece che il danno si estenda ‘oltre un'area geografica limitata’.

Il requisito di ‘diffuso’ può essere soddisfatto anche se il danno attraversa i confini statali, riflettendo il principio di prevenzione di danno transfrontaliero significativo, riconosciuto dal diritto internazionale ed ambientale.⁸ Infine, il Comitato si è riferito all'interpretazione della CPI di ‘diffuso’ nel contesto dei Crimini Contro l'Umanità, ossia che colpisce un gran numero di esseri umani.⁹ Quest'ultimo concetto antropocentrico di diffuso è stato adattato affinché l'ecocidio includa interi ecosistemi o specie.

iii. Duraturo

⁸ Vedi ad esempio, IACHR, parere consultivo OC-23/17 sull'Ambiente e i Diritti Umani, 15 novembre 2017, sezione VII.C; Bozza della CDI degli Articoli sulla Prevenzione dei Danni Transfrontalieri da Attività Pericolose 2001.

⁹ Vedi ad esempio, CPI, Pre Trial Chamber III, Situation in The Central African Republic, Prosecutor v. Bemba, 'Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Jean-Pierre Bemba Gombo,' (ICC-01/05-01 /08), 10 giugno 2008, par. 33.

Per “duraturo” si intende un danno che è irreversibile o che non può essere sanato mediante un recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole.

Con ‘duraturo’ si designa la natura temporale del danno. La Commissione per il Disarmo ha interpretato il termine come strettamente correlato al concetto ‘di lunga durata’, termine utilizzato nella ENMOD, per indicare un periodo di diversi mesi o una stagione, mentre i lavori preparatori dell’AP I interpretano ‘duraturo’ come un periodo di decenni. Entrambe le interpretazioni sono state considerate problematiche – uno probabilmente troppo corta e l’altra potenzialmente troppo lunga – oltre che in qualche modo arbitrarie.

Il Comitato propone invece una formulazione che includa un danno irreversibile o, in alternativa, un danno che non può essere sanato in maniera naturale entro un periodo di tempo ragionevole. Va notato che questo standard non richiede l’attesa del ragionevole periodo di tempo prima che possa essere avviata un’azione penale. Ciò che costituisce un ‘periodo di tempo ragionevole’ dipenderà dalle circostanze particolari di ogni situazione.

In ogni caso, la ‘conoscenza di una sostanziale probabilità’ sarà soddisfatta quando sarà evidente che il danno potrebbe essere irreversibile ed avere effetti duraturi, o potrebbe non essere sanato mediante recupero naturale in un periodo di tempo ragionevole.

b. ‘Atti illegali o arbitrari’

Questa seconda soglia è necessaria perché non tutti gli atti che possono causare un danno grave e diffuso o duraturo all’ambiente sono illegittimi o addirittura indesiderabili. Il diritto penale internazionale, come il diritto ambientale, deve consentire la legittimità dello sviluppo sostenibile.

i. ‘Illegali’

L’introduzione dell’aggettivo ‘illegale’ inquadra atti dannosi per l’ambiente che sono già proibiti dalla legge. Il Comitato ha ritenuto di restringerlo ad ‘illegale’ ai sensi del diritto internazionale. Tuttavia, tale scelta è stata considerata troppo restrittiva. Il diritto ambientale internazionale, nei trattati e nel diritto consuetudinario, contiene obblighi programmatici per gli Stati, ma relativamente poche proibizioni assolute ed ammette che la maggior parte della legislazione rilevante sia formulata ed approvata a livello nazionale.

Sebbene la legittimità di un atto ai sensi del diritto nazionale pertinente non possa essere invocata per consentire atti considerati illegali ai sensi del diritto internazionale, non vi è alcun motivo per cui l’illegalità nazionale, in particolare ai sensi del diritto penale interno, non debba far parte della definizione.¹⁰

ii. ‘Arbitrari’

“Arbitrari” significa con irresponsabile mancanza di riguardo per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti.

Il termine “arbitrario” è noto nel diritto penale internazionale. Appare nello Statuto di Roma, insieme ad ‘illegale’, nell’Articolo 8(2)(a)(iv) – “estesa distruzione ed appropriazione di proprietà, non giustificata da necessità militare e compiuta illegittimamente e arbitrariamente”. Il significato

¹⁰ Ad esempio, il rispetto delle leggi nazionali può essere utilizzato per determinare gli elementi di certi reati ai sensi dell’Articolo 7 dello Statuto di Roma, come gli Articoli (7)(1)(d) ed (e).

comunemente accettato di 'arbitrario' è relativo ad intenzione o irresponsabile mancanza di riguardo rispetto alla sconsiderata accettazione del rischio di conseguenze proibite.¹¹

La conseguenza proibita in questo caso è un danno all'ambiente che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti. Ciò introduce un test di proporzionalità nella definizione che riflette i principi del diritto ambientale. Gran parte del diritto ambientale nazionale e internazionale implica un bilanciamento dei danni ambientali con i benefici sociali ed economici previsti, guidato dai principi dello sviluppo sostenibile. Il Comitato era consapevole che atti socialmente vantaggiosi, come costruire a scopi abitativi o sviluppare collegamenti di trasporto, possono causare un danno grave o duraturo all'ambiente.

Test di proporzionalità simili compaiono in numerosi Crimini di Guerra dello Statuto di Roma, tra cui l'Articolo 8(2)(a)(iv) e l'Articolo 8(2)(b)(iv), la fattispecie a tutela dell'ambiente nei conflitti armati. In questi casi, la norma esige la non eccessività del danno all'ambiente prevedibile, in relazione al vantaggio militare perseguito.

'Atti'

Il Comitato ha proceduto sulla base del fatto che il termine 'atti' comprende singole azioni od omissioni singoli, o azioni od omissioni cumulative.

c. 'Ambiente'

"Ambiente" significa la terra, la sua biosfera, la criosfera, la litosfera, l'idrosfera e l'atmosfera, nonché lo spazio.

Il Comitato riconosce che la definizione di 'ambiente' (o 'ambiente naturale') si è rivelata essere una sfida per il diritto internazionale. Ad oggi, non esiste un'unica definizione concordata di questi termini. Le definizioni disponibili variano in relazione alla portata, al contenuto e all'approccio. Un possibile approccio consisteva nel lasciare indefinito il termine 'ambiente', come ha fatto la Commissione di Diritto Internazionale sul tema 'Protezione dell'Ambiente in relazione ai Conflitti Armati'.

Un vantaggio di questo approccio è che, man mano che la comprensione umana dell'ambiente cambia, l'evoluzione delle conoscenze potrebbe essere presa in considerazione ai fini di questo crimine.

Il Comitato ha deciso di adottare un approccio diverso, tenendo conto del fatto che il diritto penale può richiedere maggiore chiarezza e specificità rispetto a quanto potrebbe essere il caso nel contesto generale del diritto ambientale. Quindi, per i nostri scopi limitati, il termine è stato definito come comprendente 'la terra, la sua biosfera, la criosfera, la litosfera, l'idrosfera e l'atmosfera, così come lo spazio'.

Questa definizione si basa sul riconoscimento scientifico delle interazioni delle componenti dell' 'ambiente'.¹²

¹¹ ICTY, Kordic e Cerkez, Trial Chamber Judgement, 2001: "Gli elementi per il reato di distruzione arbitraria non giustificato da necessità militare ascritta ai sensi dell'Articolo 3, lettera b) dello Statuto, sono soddisfatti quando: (i) la distruzione di proprietà avviene su larga scala; (ii) la distruzione non è giustificata da necessità militari; e (iii) l'autore del reato ha agito con l'intento di distruggere la proprietà in questione o senza tener conto della probabilità della sua distruzione». Parr. 346-347. ICTY, Brdanin, Trial Chamber Judgment, 2004: 'Per quanto riguarda il requisito di mens rea della distruzione [arbitraria] o della devastazione di proprietà ai sensi dell'Articolo 3 (b), la giurisprudenza di questo Tribunale è coerente. La distruzione o devastazione deve essere stata perpetrata intenzionalmente, con la consapevolezza e la volontà del risultato proibito, o senza tener conto della probabilità della distruzione o devastazione.' Par. 593.

¹² Ci sono cinque sfere principali sulla Terra, che interagiscono in modi complessi: la litosfera (l'interno e la superficie della Terra); la biosfera, (quella parte del pianeta che può sostenere gli esseri viventi); l'idrosfera (aree ricoperte d'acqua); l'atmosfera (un

3. *Mens rea*

L'articolo 30 codifica l'elemento soggettivo comune dei crimini nello Statuto di Roma. Per quanto riguarda le conseguenze dell'azione, lo standard è il seguente: 'Una persona agisce con dolo nel caso in cui ... quella persona intenda causare quella conseguenza o sia consapevole che tale conseguenza si verificherà nel corso ordinario degli eventi'. Mentre vi è dibattito sull'interpretazione di questo linguaggio, la maggior parte delle decisioni e dei commentatori hanno concluso che esso richiede un grado di previsione vicino alla certezza che la conseguenza si verificherà.

Date le soglie di punibilità elevate per l'elemento soggettivo relativo alle conseguenze dell'azione nell'ambito della definizione di ecocidio, il Comitato ha valutato che lo standard dell'Articolo 30 per tali conseguenze fosse troppo restrittivo e non avrebbe compreso comportamenti con un'elevata probabilità di provocare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente. Pertanto, il Comitato propone un elemento soggettivo di dolo eventuale, che richiede la consapevolezza di una sostanziale probabilità di un danno grave e diffuso o duraturo. Tale elemento soggettivo è sufficientemente restrittivo, in modo da garantire che solo coloro che agiscono con un significativo grado di colpevolezza per gravi danni all'ambiente siano ritenuti/e responsabili.

4. *Reato di pericolo*

La colpevolezza per il reato di ecocidio è legata alla creazione di una situazione pericolosa, piuttosto che ad un esito particolare. È la commissione di atti con la consapevolezza della sostanziale probabilità che possano causare un danno grave e diffuso o duraturo che viene criminalizzata. Il reato di ecocidio viene così formulato come reato di pericolo, piuttosto che di evento.

Questo è il caso di una serie di crimini presenti nello Statuto di Roma, in particolare l'Articolo 8(2)(b)(iv), il crimine di guerra costituito dal lanciare intenzionalmente un attacco sapendo che tale attacco provocherà... un danno diffuso, duraturo e grave all'ambiente naturale che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto al complessivo vantaggio militare concreto e diretto previsto. Una costruzione simile appare negli altri crimini di guerra di 'attacco', Articoli 8(2)(b)(i)-(iii). Un altro esempio è fornito dal crimine di Genocidio. Ai sensi dell'Articolo 6 dello Statuto di Roma non vi è il requisito che il gruppo protetto venga effettivamente distrutto, in tutto o in parte. Il reato consiste nel compiere atti diretti a raggiungere tale scopo.

La condotta pericolosa è anche fondamentale per gli Articoli 35(3) e 55(1) API, che vietano l'uso di 'metodi o mezzi di guerra diretti, o che si può prevedere che causeranno un danno diffuso, duraturo e grave all'ambiente naturale.'

Tradotto da:

Dr. Luigi Daniele, 
Senior Lecturer, Nottingham Law School, Nottingham Trent University



involucro di gas); la criosfera (ghiaccio ai poli e altrove); vedere Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J. et al. L'emergere e l'evoluzione della Scienza del Sistema Terra. Recensioni sulla natura Terra e ambiente 1, 54–63 (2020). (Disponibile su: <https://www.nature.com/articles/s43017-019-0005-6>).

Dani Spizzichino,
Law PhD Candidate at the University of Haifa, Faculty of Law